

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA STATUTARIA
Approvata dall'Assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta
nella seduta del 20 gennaio 2026, n. 9

MODIFICA ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
(STATUTO DELLA REGIONE MARCHE)

Nota: prima deliberazione

pdls n. 4

Art. 1

*(Modifica all'articolo 27
della legge statutaria 1/2005)*

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e da un numero di assessori, compreso il Vicepresidente, non superiore a quello massimo previsto dalla legislazione statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica.”.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. All'aumento del numero degli assessori rispetto a quello previsto dalla disciplina statutaria previgente, in applicazione dell'articolo 1, può provvedersi a decorrere dalla legislatura regionale in corso al momento dell'entrata in vigore di questa legge statutaria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede previo adeguamento della legislazione regionale al fine di assicurare il rispetto delle condizioni fissate dal medesimo comma 1.

IL PRESIDENTE
f.to Gianluca Pasqui